CAMERA DEI DEPUTATI
OPUSCOLI IN 8.
N.° 886 C.
BIBLIOTECA

Omaggio alla Biblioteca della Camera

DISCORSO

DEL

SENATORE MATTEO MURATORI

PROCURATORE GENERALE DEL RE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DI PALERMO

NELLA

Assemblea generale del 5 Gennaio 1891

PALERMO
TIPOGRAFIA FRATELLI VENA
1891.

CAMERA DEI DEPUTATI
22 MAR. 91
BIBLIOTECA

DISCORSO

DEL

SENATORE MATTEO MURATORI

PROCURATORE GENERALE DEL RE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DI PALERMO

NELLA

Assemblea generale del 5 Gennaio 1891

PALERMO
TIPOGRAFIA FRATELLI VENA
1891.

Eccellenze, Signori

Compiuti i lavori giuridici dell'anno con quella serena imparzialità degna della Suprema Magistratura e dell'illustre Presidente che l'ha diretta, tocca a me farne rassegna per precetto di legge.

Nè questa è opera vana: perocchè indarno la filosofia del diritto c'insegnerebbe i principj fondamentali del regime sociale, la giurisprudenza positiva le norme regolatrici dei dritti civili e politici, l'economia pubblica l'accrescimento e distribuzione della ricchezza, se non ne fosse dato nello stesso tempo di potere sperimentare e conoscere coi fatti, se i fini dell'ordine, della giustizia, della prosperità siano stati raggiunti.

È questa la missione della statistica intesa nel vero senso, senza esagerarne la portata, col ridurre tutto ad una proporzione aritmetica; la statistica cioè, che, secondo il nostro compianto Cordova, segna appunto il confine tra l'arte di Stato e la dottrina speculativa; e

riducendo ad una serie di cifre numeriche la sostanza dei fatti sociali ci indica ciò che sia da mutare e correggere nel civile reggimento.

Sino a jeri in tutte le scienze si ricercava un ideale, una regola esterna, alla quale i fatti osservati si riferivano; vi era un tipo, come ben diceva il Laboulaye; di bello per l'architetto, di governo per la politica, di dritto pel giureconsulto; ciò che si ricercava dapertutto era l'assoluto.

Oggi è lo studio dei fenomeni che si compie; è la vita dell'uomo, lo sviluppo della società che voglionsi conoscere.

Più non si studiano la filosofia, la letteratura, il dritto come l'espressione matematica del vero, del bello, del giusto, ma come una parte della vita dei popoli.

Leibnitz ammirava nei giureconsulti del Digesto il loro spirito geometrico; oggi si ricercano a preferenza in Ulpiano e negli antichi scrittori le idee e le istituzioni romane; in una parola, il metodo non è più logico puramente e astrattamente, ma storico. Nel dritto, come nella vita, si sente, a dire dello stesso Laboulaye, che il presente ha la sua radice nel passato, ed il merito della scuola moderna è di avere rivendicato l'elemento storico, non per distruggere ed annientare l'elemento tradizionale, ma per limitarlo.

In Italia dopo una farraggine di leggi. che hanno arricchito il nostro bagaglio legislativo di molti volumi, non sempre ben digerite ed irte di difficoltà di interpetra-

zioni e di applicazioni, non rispondenti molte volte ai nostri bisogni, si è cominciato da poco a comprendere che l'opera della riforma legislativa deve essere fondata sull'esperienza e sulle vere necessità sociali.

Ed io son lieto di far plauso al concetto che ha informato la riforma del Consiglio di Stato, con la creazione della 4ª. sezione, che giudica della giustizia o ingiustizia degli atti amministrativi del potere esecutivo; riforma dovuta a quell'eminente uomo di Stato che presiede oggi il Consiglio della Corona. preludiata e voluta da quel forte intelletto di Silvio Spaventa, nel suo celebre discorso—*La giustizia nell'amministrazione.*

E opera legislativa piena e completa è il nostro codice penale, del quale ho tenuto parola nell'ultimo mio discorso.

Attuato da poco tempo, non posso oggi dire quali gli effetti ottenuti nei rapporti della giustizia e della sicurezza sociale; che se in avvenire la pratica e la esperienza additeranno la necessità di riforme per correggere errori o riempire lacune nell'interesse della giustizia sociale, della civiltà e del progresso, son certo che esse non si faranno lungamente attendere.

Pubblicato ed attuato il Codice penale si è sostenuta da molti la necessità di modificare il nostro Codice di procedura penale, e queste modificazioni voglionsi non solo sulle disposizioni accessorie, ma si riattaccano alle basi stesse della nostra organizzazione giudiziaria.

Il Governo medesimo, in persona del nostro illustre

Guardasigilli, si è impegnato a presentare un progetto di riforma del Codice di Procedura Penale.

Si lamenta con ragione la lentezza nella risoluzione degli affari; l'inutilità, e per conseguenza l' ingiustizia di una detenzione preventiva, che assai spesso si prolunga oltre il dovere; la insufficienza delle istruttorie per la scoperta dei rei; e tutti questi ed altri inconvenienti si attribuiscono al Codice di procedura penale per legittimare una riforma legislativa. Credo anch'io alla necessità di talune riforme, ma ritengo che vuolsi esagerare la natura e la estensione delle riforme stesse.

Non bisogna dimenticare un'osservazione generale, che i nostri moderni riformatori sembra dimentichino assai spesso.

Non basta che una legge sia buona in sè stessa; è necessario invece che possa utilmente adattarsi ai costumi, alle abitudini, al temperamento del popolo, al quale vuolsi imporre.

Una legge utile e buona per la Germania o l' Inghilterra potrebbe essere cattiva per noi.

Io non sono di coloro che vogliono la immobilità in tutto, e sopratutto nella legislazione; le nostre leggi son buone, ma perfettibili sempre; il rapido svolgimento delle idee, il progresso della civiltà, un apprezzamento più esatto dei dritti individuali e sociali, possono reclamare delle riforme, e di gran cuore, sul declinare della vita, mi associo a tutti coloro i quali vogliono realizzare un progresso vero pel bene dell'Italia nostra.

Ma la riforma per vana smania di novità, per seguire un progresso chimerico ed illusorio, non mi seduce, e la combatterò per quanto è in me, onde scongiurare danni gravissimi per la giustizia.

L'istruzione preparatoria deve essere pubblica o segreta? Ecco la prima quistione che si solleva per la riforma del Codice di Procedura Penale.

Esamineró questa quistione dal punto di vista pratico degl'interessi della giustizia.

Il Codice di Procedura Penale vigente, ha sanzionato la regola del segreto per la istruzione preparatoria.

Il Procuratore del Re ha il dritto egli solo, salvo il caso di flagrante delitto, di mettere in moto l'azione pubblica e far procedere ad una istruzione. Il legislatore italiano peró ha voluto ben pure accordare alla parte lesa, in determinati casi, il diritto d'investire il Tribunale della competenza a giudicare del reato, a di lei danno commesso, con la citazione diretta; cosi con questa legittima eccezione, spariscono gl'inconvenienti che potevano risultare col dritto esclusivo accordato al pubblico ministero.

Richiesta l'istruzione dal Procuratore del Re, il giudice fa citare i testimoni e fatto loro prestare giuramento, riceve le loro dichiarazioni nel suo gabinetto segretamente.

La pubblicità della istruzione definitiva che deve servire di base pel giudizio di colpabilità, e quindi di condanna o di assoluzione, è indispensabile per la retta am-

ministrazione della giustizia. Ma questa pubblicità è egualmente necessaria, quando si tratta dell' istruzione preparatoria, che ha l'ufficio di raccogliere e riunire differenti elementi di prova per procedere alla liberazione dell'imputato o al di lui rinvio al giudizio? Io non lo credo.

La presenza del pubblico nei differenti atti dell'istruzione preparatoria, può molte volte essere utile per l'imputato, in quanto egli troverà nella pubblicità delle garenzie di calma e d'imparzialità che forse non riscontrerà nel Giudice, che procede segretamente.

Ma anche nell'interesse stesso dell'imputato bisogna pur considerare che la pubblicità può attentare alla sua reputazione, tenuto conto che molte querele o processi finiscono nel periodo segreto con una dichiarazione di non luogo a procedere; ed evitare la pubblicità, il chiasso e il rumore che si potrebbero fare attorno al nome di un innocente è pure interesse dell'imputato.

Ma la quistione non va esaminata dal punto di vista dell'imputato; bensì nei rapporti della giustizia e dell'interesse sociale, il quale, se non è predominante, è preeminente su quello dell'imputato, e non dev' essere violato o trascurato.

Allorquando il giudice procede segretamente nel suo gabinetto alla istruzione del processo, le spiegazioni date sia dallo imputato che dai testimonj, possono metterlo sulle tracce del reato e ordinare immediatamente le misure che giudica necessarie per arrivare all'accertamento delle prove.

Se l'istruzione preparatoria è pubblica, i parenti, gli amici, faranno tutto il possibile per prevenire l'azione della giustizia e far deviare le tracce che il Magistrato è chiamato a seguire.

Questi inconvenienti furono avvertiti in Inghilterra e con la legge del 14 agosto 1848 fu modificato il principio della pubblicità dell'istruzione preparatoria, disponendo che il luogo o l'edificio nel quale il giudice o i giudici riceveranno le dichiarazioni sarà considerato come una Corte pubblica perciò che concerne questi atti e il giudice o i giudici potranno a loro arbitrio, ordinare che alcuno non intervenga in detti locali senza il loro consentimento o permesso, se credono che lo scopo che si propone la giustizia sia meglio tutelato negando la pubblicità.

Ed è strano, come dice benissimo Bertrand, che mentre in Inghilterra si riconosce vizioso il sistema della pubblicità dell'istruzione preparatoria, vuolsi adottare ora fra noi questo sistema condannato dalla giustizia inglese.

La quistione però oltre che teoricamente e astrattamente va esaminata ben pure nei rapporti dei nostri costumi, delle abitudini e dei pregiudizii del popolo nostro.

Da noi, e più specialmente in molte provincie dell'Italia nostra, non è opera facile il trovar testimoni che dicano intera la verità, ed assai spesso succede il caso della contraddizione nella quale cade il testimone

tra il deposto scritto e quello orale al pubblico dibattimento; dappoichè la pubblicità mette una remora alle affermazioni veridiche nel testimone, per il falso pregiudizio, quando non è paura, di volere aiutare ad ogni costo l' imputato. L' istruzione segreta coi nostri costumi, coi pregiudizii inveterati che solo il tempo puó cancellare è garenzia di verità per assicurare i fini della giustizia.

Faustino Helie nella sua opera immortale « dell' istruzione criminale », dopo avere riprodotto il sistema del Carmignani il quale sosteneva che l'istruzione diffinitiva doveva essere segreta, come l'istruzione preparatoria, aggiunge che per lui, solo l' istruzione preparatoria doveva essere segreta.

Non contesto che col sistema attuale vi sono degl'inconvenienti e dei danni, ma inconvenienti e danni più gravi ne verrebbero col sistema della pubblicità. Credo invece che la riforma dovrebbe cadere sulla Camera di Consiglio, la quale dovrebbe essere il vigile controllo del giudice istruttore, mentre ora non lo è; e della Camera di Consiglio non dovrebbe farne parte il giudice istruttore.

Oggi la Camera di Consiglio è un'inutile superfetazione, in quanto i suoi deliberati sono la opinione esclusiva del giudice istruttore, che solo conosce il processo e che in prattica diventa egli solo il giudice dell'opera sua.

E bisogna aver cura nella scelta dei giudici istrut-

tori; perchè assai spesso non è la legge difettosa, ma è una cattiva applicazione che la rende tale.

Il nostro codice di procedura penale ha investito di poteri importantissimi il giudice istruttore; egli deve con tutti i mezzi legali cercare la verità contro e a favore dell'imputato; egli non deve ricorrere a misure che la giustizia e la umanità condannano; egli deve essere l'organo imparziale della Società che accusa, e difendere chi è ingiustamente accusato.

Egli, in una parola, diró col Bertrand, dev'essere il difensore dell'interesse sociale e di quello dell'imputato. Queste larghe e delicate funzioni dovrebbero essere sempre confidate a magistrati più capaci che abbiano dato prova della loro sapienza giuridica, di esperienza, di equanimità e di vera e sana giustizia.

Importante riforma invece dovrebbe essere la materia che riflette i Tribunali correzionali, oggi Tribunali penali, sia per ciò che riflette la competenza in armonia coi giudizii pretoriali, sia per ciò che riflette la materia degli appelli.

Conviene esaminare e studiare se allo stato della nostra legislazione importi o pur no procedere alla soppressione degli appelli o riformarla radicalmente, mentre come oggi procedono le Corti di appello in questa materia, sono a segnalarsi gravi inconvenienti nell'interesse della giustizia e dei condannati.

E riforma importante richiede l'Istituto delle Corti di Assise per ciò che concerne la formazione della li-

sta dei giurati, la quale, a mio intendere, dovrebbe avere per base esclusiva la capacità veramente constatata; la creazione di un Presidente permanente di Corte di Assisie e la soppressione dei due giudici, che non hanno ragione di essere e che riescono una vera inutilità.

Queste in sintesi le principali riforme, a mio credere, reclamate dalla esperienza e dalla prattica, e son certo che l'eminente Guardasigilli, onore d'Italia nostra, saprà e vorrà coronare l'opera sua sapiente, con la riforma del codice di procedura penale, reclamata dalla necessità dei tempi, dalla esigenza della giustizia.

Ed ora brevemente ai lavori da Voi compiuti nell'anno già trascorso:

I ricorsi introdotti nell'anno 1890 furono 457, quelli rimasti pendenti alla fine dell'anno 1889, provenienti da antichi ricorsi anteriori al 1875, n. 805; ne furono esitati nell'anno or decorso 436; e ne rimasero pendenti al 31 dicembre 1890 numero 826.

Dei ricorsi esitati ne furono rigettati 172, accolti 56, rinunziati 75, rinviati a Roma 13, dichiarati inammissibili 31.

Fra gli inammissibili se ne comprendono taluni dichiarati tali perchè, revocato il gratuito patrocinio, le parti non eseguirono il deposito della multa; altri, perchè proposti nell'interesse di opere pubbliche senza la

debita autorizzazione; uno, perchè il ricorrente non integrò la lite in Cassazione nel termine stabilito da precedente sentenza; un altro per manco d'interesse nel ricorrente, le di cui ragioni non erano state offese dalla sentenza impugnata; ed infine inammissibili furon detti due ricorsi perchè i giudici di rinvio s'erano uniformati al dritto riconosciuto dalla Corte di Cassazione.

Il frutto del vostro lavoro non fu certamente scarso, avuto riguardo al Collegio rimasto incompleto per più mesi dell'anno, per la morte e per il collocamento a riposo di taluni Consiglieri.

Ricorderò ad onore Vostro alcuna delle massime più notevoli da voi stabilite.

Decideste quistione gravissima in materia di sequestrabilità di rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico; ritenendo che la legge 11 luglio 1861 nello stabilire di potersi procedere ad opposizioni, sequestri ed esecuzione forzosa sull'iscrizione del Debito Pubblico nei casi specificati di perdita o smarrimento del certificato, di controversia sul dritto a succedere, di fallimento e d'ipoteca, non ha derogato al principio generale che il debitore coi suoi beni debba garentire le contratte obbligazioni; ma ha regolato soltanto l'esercizio del dritto dei creditori, distinguendo spiccatamente le iscrizioni del Debito Pubblico dalle cartelle che servono di strumento o titolo di trasmissione.

Senza dubbio le iscrizioni sono insequestrabili ed impignorabili, ma con ciò la legge speciale non ha vo-

luto creare un privilegio a favore dei proprietarii della rendita.

Essa così disponendo, da un canto ebbe intento di favorire e promuovere il credito dello Stato col rendere più sicura ed agevole la negoziazione dei titoli relativi, togliendo agli acquisitori ogni timore di opposizione, di sequestro, di pignoramento presso i registri dell'amministrazione del Debito Pubblico Italiano; e dall'altro volle liberare l'Amministrazione medesima dagli incagli, dalle complicazioni, cui sarebbe rimasta esposta, qualora fossero permessi presso di lei i sequestri, le opposizioni ed i pignoramenti sulle iscrizioni.

Non così per i certificati di rendita che di loro natura sono cedibili, e negoziabili. (12 aprile 1890. Scoppa c. Donaudy).

Decideste che una dotazione, sebbene fatta come anticipo di successione, e comunque più tardi confermata in un testamento ed attribuita come quota ereditaria, non lascia di essere una donazione, avvegnachè è l'atto di donazione e non il testamento che trasferisce il diritto di proprietà:

Il possesso invero delle cose donate è un possesso *pro* donato e non *pro* erede e tale rimane il titolo; epperò la mala fede dell'autore non nuoce al successore a titolo particolare, il quale succede nella cosa non nella persona del suo dante causa. (24 aprile 1890. Nitopi c. Romeo).

Si è discussa innanzi a Voi la questione di sapere in chi risieda il dritto a promuovere l'azione in rivendicazione dei beni della Corona; e voi giudicaste che l'esercizio della rivendicatoria di beni usurpati facienti parte di dotazione della Corona compete all'Intendente di Finanza, rappresentante il Demanio dello Stato, essendo la proprietà di detti beni sempre dello Stato; giudicaste altresì che si appartiene ben pure all'Amministrazione di casa reale, pel dritto di godimento che spetta al Re. (22 luglio 1890. Scaglione c. Int. di Palermo e Casa Reale).

Annullando una sentenza della Corte di appello di Catania, riteneste a buon diritto che, non vi puó essere giudicato sopra quel punto che non formó oggetto di domanda delle parti: *in tantum judicatum in quantum litigatum.*—Nè un atto stragiudiziale (protesto) puó mai servire ad apprestare il *quid judicandum* per trarne il concetto del *quid judicatum*, quando le domande tassative spiegate dalle parti in merito della lite non sono a coerenza dell'atto stragiudiziale, ció che il Magistrato ha ritenuto ed apprezzato. (11 marzo 1890, Sindaco di Catania e Quattrocchi).

Nell'importantissimo tema della separazione di patrimonio del defunto da quello dell'erede, osservaste che la dispensa della iscrizione per separazione in epoca anteriore al 1885, veniva ammessa non per legge, ma per beni-

gna interpretazione della pratica giurisprudenza e della dottrina sotto l'impero dei Codici anteriori che ammettendo la separazione esistente per l'accettazione col beneficio dello inventario, rendeva eguali i creditori chirografarii del defunto e dispensavali dalle iscrizioni e dimande per separazione di patrimonii del defunto e dell' erede, già prodotta per l'inventario che ogni confusione impediva.

Una tale dottrina non può seguirsi sotto il Codice italiano che prescrive nuove regole speciali, disponendo che l'accettazione dell'eredità col beneficio dell'inventario, non dispensa i creditori del defunto, e i legatarj che intendono valersi del dritto di separazione, dall'osservare quanto è stabilito nel Titolo XXIV°.

Tale rigore non può evitarsi e fu a ragione imposto, sia per la differenza di scopo del beneficio di inventario, che dagli eredi s' invoca a tutela del loro patrimonio, anzichè dai creditori del defunto contro quelli dello erede, sia per la perpetua separazione prodotta dalla dimanda ed iscrizione che differisce dalla malferma separazione che il beneficio d'inventario produce, soggetta a varj casi d'inefficacia e decadenza, sia perchè alla semplice separazione antica si aggiugne, per la domanda ed iscrizione un vincolo reale ed una prelazione che senza la iscrizione non possono acquistarsi.

A non dirne altro, la legge impone l'obbligo di osservare per la separazione quanto è prescritto per invocarne il beneficio e niuno volle dispensarne pel fatto dell'accettazione beneficiata ; e quando si danno obbli-

ghi precisi e si nega ogni dispensa, non è lecito violare i precetti del Codice, sottrarsi alle imposte forme e condizioni solenni e in termini perentorj volute, e sul pretesto di mite interpretazione di legge evocare tradizioni desunte da leggi anteriori abolite o emendate, e violare la legge vigente che non permette di eguagliare la diligente esecuzione delle norme legali e lo abbandono negligente dei propri diritti.—Sicchè le quistioni novelle non possono affatto risolversi nè con i puri principî del romano diritto e dell'antica giurisprudenza, nè per le dottrine, e le prattiche applicazioni del Codice Francese e delle leggi civili delle Due Sicilie o di altri Codici.

È quindi a conchiudere che sotto l'impero del Codice Italiano i creditori del defunto sono preferiti ai creditori dello erede ed agli altri creditori chirografarj del defunto, che non si sono iscritti, e che tale preferenza avrà luogo anche nel caso di eredità accettata col beneficio dello inventario. — Nel risolvere siffatte quistioni dovrà seguirsi il testo novello della legge, ad evitare ogni influenza di sanzioni o di regole che dalle leggi anteriori derivano e che più non convengono con le nuove condizioni dell' istituto della separazione dei patrimonj (11 febbraro 1890 Cassa di Risparmio c. Alfano).

In materia di successione feudale di collaterale, giudicaste che pel capitolo *Si aliquem* del Re Giacomo di Aragona

furono varcati i confini della Costituzione di Federico Imperatore che rimase perciò in parte confermata e nel resto abrogata e variata, e sopratutto variata nella successione collaterale che dal solo grado primo di discendenza dai fratelli la si estese ai discendenti dei premorti sino al settimo grado *usque ad trinepotem,* come fu generalmente interpretrato ed ammesso. Se non che, alla larghezza di Giacomo non poteva farsi ricorso che nelle condizioni proprie del suo Capitolo; quante volte cioè si trattasse di successione *in feuda fratris* e concorressero i figliuoli e discendenti dei fratelli premorti; altrimenti si rientrava nel dritto comune della costituzione imperiale con la devoluzione alla Corona (17 luglio 1890 Spucches e Sammartino).

Sulla quistione di sapere quando le parti possano proporre un secondo ricorso alla Corte di Cassazione, decideste, che ove il Magistrato di rinvio, uniformandosi alla sentenza annullata dal Supremo Collegio abbia pronunziato nello stesso modo sulla lite, però in base a motivi diversi di quelli sui quali fondossi la precedente sentenza, tornandosi ad impegnare la lite in Cassazione, con novello ricorso diretto contro questi nuovi motivi, non sarà il caso di procedere davanti le sezioni unite della Cassazione di Roma. Infatti non v'ha contrasto previsto dall'articolo 547, Procedura Civile, nè può accadere lo sconcio del *bis* in *idem* (13 novembre 1890, Conti c. Impiduglia).

Giudicaste, che nella vendita di un fondo rustico, la cosa venduta non è la terra come parte sostanziale del contratto; ben vero la cultura alla quale per sua natura è addetto l'immobile.

Comprare un vigneto non vuol dire comprare nuda terra, nè il potere cambiare sistema di cultura può disobbligare il venditore dal rispondere dei vizii redibitori verso il compratore. Secondo i dettami scientifici la filossera è una malattia invisibile, latente, per cui l'uomo, e precisamente l'inesperto, non é al caso di potersene accorgere; il male si rivela dopo tre o 4 anni nei vigneti, cioè quando, se propagato senza rimedio, costituisce un vizio occulto, che rende non atta all' uso cui è destinata, la cosa venduta nei sensi dello articolo 1498 del Codice Civile (24 ottobre 1890 Midolo c. Innosta).

Circa agli effetti della sentenza di devoluzione, decideste, che il giudizio sull'identità del fondo del quale si chiede il rilascio per devoluzione, non può essere confuso con quello della risoluzione del contratto enfiteutico nel quale la restituzione ordinata non determina la identità del fondo, ma è conseguenza dello scioglimento del contratto.

Non è quindi possibile invocare come giudicato la sentenza di devoluzione contro colui che si oppone alla esecuzione tutto che enfiteuta, dichiarando che il fondo su cui la sentenza di devoluzione vuolsi eseguire non è

in suo possesso, ma in mano di un terzo. (22 novembre 1890. Navarra c. Mallia).

In materia di restituzione dei frutti indebitamente percepiti, riconfermaste che viola la legge la sentenza la quale ritiene che ove indebitamente siasi posseduto, si debba render conto dei frutti percepiti, secondo che il posssesso sia di buona o mala fede.

Il possesso di buona fede sia pure indebito o illegale dà luogo alla restituzione della cosa ma non dei frutti che il possessore fa suoi, soltanto tenuto a restituire quelli percepiti dopo la domanda giudiziale. (9 settembre 1890, Minneci c. Ric. S. Stefano).

Il Comune nel concedere parte di un terreno ad uso di polverificio, è stato da una vostra elaborata sentenza dichiarato, non viene a fare soltanto una concessione di suolo, ma permette ben vero l'esercizio di un'industria, dovendo il polverificio per regolamenti speciali sorgere ad una data distanza dall'abitato. Onde se in seguito alla concessione il Comune medesimo fabbrica altri pubblici edifizii, annientando la prescritta distanza, e rendendo impossibile l'industria al concessionario è tenuto di danni e interessi.

Nè asilandosi all'ombra dell'ordinanza prefettizia, che per mancata distanza sopprime il polverificio, può opporre come atto d'imperio l'ordinanza medesima; imperocchè essendo la distanza venuta meno per le nuove fabbriche, costruite dal Comune, il contratto col concessionario si

è dovuto risolvere per fatto e colpa del Comune medesimo. (22 novembre 1890, Sindaco di Castrogiovanni c. Termini).

Confermando una sentenza della Corte di appello di Palermo, dettaste norma importante, informata ai più sani principii del diritto, della giustizia e della civiltà. Decideste, che l'azione di emulazione la quale consiste nel raffrenare tutti quegli atti che, quantunque ispirati ad un preteso diritto, non giovano a colui che li opera e sono altrui di nocumento, è stata ritenuta ammessibile in ogni tempo: la legge che riconosce nel proprietario il diritto di disporre e usare la cosa sua, non intende garantire chi fa il male per il male; non v'ha diritto nel nuocere altrui senza propria utilità, ciò non sarebbe dritto, ma sovvertimento di dritto.

Onde il proprietario di un immobile che al solo scopo di fare onta al vicino costruisca un'opera che non essendo utile a lui in nessuna maniera, impedisca solo al vicino il suo libero e comodo godimento commette un abuso riprovevole e intollerabile presso popoli civili. (25 settembte 1890, Rocca c. La Loggia).

Pria di porre fine alla rassegna dei lavori dell'anno credo utile di far parola di quanto praticò la Commissione del gratuito patrocinio.

Al 31 dicembre 1889 rimasero pendenti 18 domande e nel corso dell'anno ne pervennero 108. — In tutto: 126—delle quali nell'anno or decorso ne furono esitate 101, rimanendone pendenti sole 25.

Delle esitate ne furono ammesse 45; rigettate 56.

Questo risultato forma il plauso della Commissione che procedette ad un esame rigoroso e coscenzioso onde impedire che si abusi del beneficio del gratuito patrocinio fuori legge.

Anche il nobilissimo ordine degli Avvocati tiene la sua importanza nei giudizi: difensori del povero come del ricco, la loro libera parola pesa sulla bilancia del diritto; la rettitudine del loro animo li spinge sovente a comporre le lite e nel patrocinare le cause non tradiscono la verità con la menzogna, nè la legalità coi raggiri.

A loro dunque è dovuto il pubblico plauso.

In questo distintissimo Corpo è a comprendere la Avvocatura erariale che senza spirito di contenzione, gareggia di zelo e di senno a difesa del patrimonio dello Stato e delle pubbliche amministrazioni.

È notevole che degli 11 ricorsi prodotti nello interesse delle sudette Amministrazioni, 3 furono accolti, 2 rigettati e 6 rinunziati.

Il modesto numero dei ricorsi, la docilità nel rinunziarli dàn prova che l'Avvocatura erariale non si muove all'esperimento del rimedio straordinario da vendetta, astio o altre ignobili passioni.

Ma più della parte contenziosa, è a lodare in questo importante Istituto la parte consultiva con cui si previene e si impedisce il contendere, o vi si pone fine con eque ed oneste transazioni.

L'Avvocatura erariale, interponendosi nelle querimonie tra i privati e lo Stato, fa rientrare nella pubblica coscienza il convincimento che i diritti dei privati sono rispettati, e che non si mira ad impinguare l'Erario a danno degl'individuali interessi.

L'ordinaria vicenda delle umane vite ci dà cagione in quest'oggi di doglianza e compianto per coloro che son mancati tra noi.

Il Consigliere comm. Pagano morì il 29 luglio dell'anno decorso; cittadino meritissimo, integerimo magistrato, ammirevole per le doti dell'animo e della mente.

La principale lode, che meritò nella magistratura e nel foro, fu quella preferibile a tutte di avere amministrato giustizia in ogni tempo con imparzialità, indipendenza e fermezza.

Col più vivo rammarico ne fu annunziata la morte e il suo nome passa ai posteri rispettato e senza macchia.

Un altro luttuoso avvenimento ci colpì negli ultimi giorni dell'anno caduto: intendo parlare del comm. Ignazio Abrignani, Primo Presidente di Corte di appello in ritiro, che fu onore di questa Corte di Cassazione, e le cui doti personali resero la perdita maggiormente sentita.

L'intera sua vita di magistrato integerrimo gli assegna un posto eminente nel nostro cuore e nella nostra memoria!

Anche il Foro conta le sue perdite: ai 26 di ago-

sto 1890 dopo breve malattia se ne moriva l'avvocato Mario Lombardo.

Egli si distinse per onestà, rettitudine e squisita gentilezza di costumi. La sua morte fu di grande rammarico per il Foro che ebbe occasioni frequenti di apprezzarlo altamente.

E poichè la professione, la convivenza, gli intenti della giustizia ci tengono così strettamente uniti al nobilissimo Foro, la perdita dell'avv. Lombardo è da noi considerata comune, comune il debito di tramandare il ricordo dell'egregio estinto.

Del pari è a compiangersi la perdita del comm. Giuseppe Corvaia, che segnalossi mai sempre per prontezza d'ingegno e indipendenza di carattere tanto come magistrato che come avvocato. Egli lascia di sè onorevole memoria.

La morte ha colpito ancora l'avv. Enrico Collotti, che nella sua verde età fu modello delle più belle virtù; intelligente, riccamente colto, operoso nell'esercizio della sua carriera; gentilissimo di modi, d'animo specchiato, fu da quanti lo conobbero apprezzato e compianto.

Il conforto valga ora a noi nel riprendere le nostre occupazioni.

L'Imperatore Severo elevato sul trono dei Cesari dalla gloria e dalla fortuna, sorpreso dalla morte a York, allorquando accorre dall'estremità dell'Asia per respingere l'invasione nemica, all'amico che sorreggeva la sua testa curvata diceva: *omnia feci et nihil expedit*; poi vedendo

il Centurione avanzarsi, come tutti i giorni faceva per chiedergli la parola d'ordine, levandosi sul letto esclamava:

Laboremus! Fu questa la sua ultima parola.

Sia la mia in questo momento, sia la vostra per tutto il tempo che ci sarà dato ancora di vivere; *laboremus* per la Giustizia e per la Patria.!

Ed ora, Eccellentissimo Primo Presidente, vi richiedo che dichiariate in nome del Re incominciato il nuovo anno giudiziario.